

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA NEGLI A.T.C. VC1 ED A.T.C.VC2

In ottemperanza alla D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010 e alla D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013.

Art.1

L'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ATC di competenza. Il cacciatore singolo che intenda svolgere la giornata di caccia al cinghiale in forma singola deve, oltre alla segnatura prevista sul tesserino regionale, annotare su apposita scheda autorizzativa rilasciata dall'A.T.C. competente, la giornata di caccia, l'ora inizio e fine cacciata (da riconsegnare all'A.T.C. ENTRO 15 gg. dalla chiusura dell'attività venatoria). Deve altresì provvedere alla rilevazione dei dati biometrici dei capi abbattuti e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. competente (da consegnare all'A.T.C. ad ogni abbattimento avvenuto).

Art. 2

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, a scelta tra i colori rosso, arancione o giallo.

Art. 3

Il prelievo per la specie cinghiale ai cacciatori singoli è consentito come di seguito riportato.

- 1) A.T.C. VC1 su tutto il territorio venabile **ad eccezione della zona a nord dell'Ambito (comune di Serravalle Sesia e zone limitrofe) interessata dall'incendio occorso nell'anno 2019, nella quale è vietata qualunque forma di caccia. (cartografia allegata)**
- 2) A.T.C.VC2 su tutto il territorio venabile senza limiti territoriali

Art. 4

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, é vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata per tutta la giornata che si esercita tale tipo caccia.

Art. 5

Il cacciatore che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola dovrà corrispondere **tramite versamento su c/c postale all'A.T.C. competente**, una quota di € 10,00 **(non rimborsabile)** per ogni fascetta che intenda acquistare da apporre alla carcassa del cinghiale ai fini della tracciabilità. L'identificazione in capo deve essere univoca, non appena abbattuta il cinghiale e comunque prima di spostare

l'animale dal luogo di abbattimento, deve essere apposta la fascetta in modo inamovibile al garretto del capo (tendine), alla fascetta numerata dovranno essere asportate le tacche indicanti la data di abbattimento (giorno e mese).

Il campione di cinghiale asportato (lingua o diaframma o muscolo arto anteriore) per le analisi deve essere almeno di 100gr.

Il campione deve essere consegnato all'A.T.C. di competenza, che provvederà a recapitarlo all'A.S.L.

Il cacciatore è tenuto a conservare la carcassa dell'animale abbattuto fino a quando l'Ambito non comunicherà l'esito dell'esame trichinoscopico.

Tutti i campioni devono essere consegnati all'Ambito competente in DUPLICE involucro. Come da seguenti indicazioni:

- 1) Il campione prelevato deve essere inserito in un involucro plastico chiuso.
- 2) L'involucro chiuso, contenente il campione, dovrà essere riposto all'interno di un secondo involucro plastico dentro il quale il cacciatore dovrà inserire la matrice della fascetta (una matrice sola perché l'altra dovrà essere consegnata all'A.T.C. per la registrazione su apposito registro) ed apporre sull'involucro con un pennarello indelebile il cognome ed il nome del titolare della fascetta
- 3) In caso di invio di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione, non è ammessa una sola fascetta per più carcasse e/o campioni.
- 4) Temperature di mantenimento dei campioni:
4 °C (con invio entro 24 h dal prelievo) - 18°C (congelati, con invio oltre 24 h dal prelievo)
- 5) I campioni devono essere collocati in appositi contenitori (borse frigo o simili).

Art. 6

Così come previsto dall'allegato "B" – istruzioni operative supplementari – del Calendario venatorio regionale – art. 6 comma 6.4 : tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti al Comitato di Gestione entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di Gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.

Art. 7

Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si prevedono le sanzioni applicabili in relazione alle norme in vigore.